

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 18/2018 DEL 31 OTTOBRE 2018

LE NOVITÀ DEL DECRETO FISCALE “COLLEGATO” ALLA LEGGE DI BILANCIO 2019

Il Governo ha emanato DI 119/2018, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 23 ottobre 2018 che prevede numerose e significative novità, tra cui:

- l'ambito soggettivo della fatturazione elettronica - è stato eliminato il riferimento ai soggetti identificati nel territorio dello Stato. Pertanto l'obbligo di fatturazione elettronica si applica per le operazioni effettuate tra soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano;
- l'esclusione e la riduzione delle sanzioni per il I semestre di obbligo di fatturazione elettronica – per il I semestre del 2019 è prevista la non applicazione della sanzione ex art. 6 D.LGS 471/1997 (“Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette a IVA” se la fattura viene emessa in formato elettronico oltre il termine previsto dall'art. 21 del DPR 633/72, ma entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA periodica (mensile o trimestrale);
- la modifica dei termini di emissione della fattura dal 1° luglio 2019 – a decorrere dal 1° luglio 2019, la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni all'effettuazione dell'operazione. Il differimento del termine di emissione non muta il momento di esigibilità dell'imposta, né i termini per la conseguente liquidazione. In caso di emissione della fattura entro i 10 giorni successivi all'effettuazione dell'operazione, nel documento occorrerà indicare specificamente la data di effettuazione della cessione di beni o della prestazione di servizi o la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, in quanto diversa dalla data di emissione;
- l'eliminazione dell'obbligo di numerazione delle fatture d'acquisto - è stato eliminato l'obbligo di numerazione progressiva delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali ricevute (l'adempimento risulta infatti assolto, in via automatica, per le fatture elettroniche che siano inviate tramite il Sistema di Interscambio);
- la modifica dei termini per la detrazione dell'IVA – è stato stabilito che l'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione può essere computata in detrazione entro il termine previsto per la liquidazione periodica relativa al mese di effettuazione. La nuova disposizione non si applica per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente;
- la trasmissione telematica dei corrispettivi – è stato introdotto l'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri, da parte dei commercianti al minuto. L'obbligo partirà il 1° luglio 2019 per i commercianti con volume d'affari superiore a 400.000 euro e il 1° gennaio 2020 per tutti gli altri;
- la costituzione della cosiddetta “pace fiscale” – sono previsti una serie di provvedimenti che vanno a costituire la cosiddetta "pace fiscale", tra cui partirà una nuova rottamazione delle cartelle, la definizione agevolata delle liti tributarie, il saldo e stralcio delle cartelle e la dichiarazione integrativa speciale al 20%. Il decreto potrebbe subire modifiche in fase di conversione in legge.

I NUOVI TERMINI PER L'EMISSIONE L'INVIO DELLA FATTURA ELETTRONICA

La Circolare dell'Agenzia Entrate 13/E del 2 luglio 2018 aveva già evidenziato che le disposizioni in tema di fatturazione elettronica, sia su base volontaria che obbligatoria, non hanno in alcun modo derogato ai termini di emissione dei documenti, che restano ancorati, ex articolo 21, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972, al momento di effettuazione dell'operazione e di esigibilità dell'imposta, secondo la previsione dell'articolo 6 del medesimo D.P.R..

Ne deriva che, fatte salve le eccezioni contenute nello stesso articolo 21, comma 4 (si pensi alle fatture c.d. "differite", ovvero, in generale, sempre in tema di eccezioni, a quelle riconducibili all'articolo 73 del d.P.R. n. 633 del 1972), l'emissione della fattura elettronica deve essere contestuale al momento di effettuazione dell'operazione (entro le ore 24 del medesimo giorno). Poiché la fattura «si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente» la fattura elettronica si ha per emessa all'atto della sua trasmissione al Sdl.

La Circolare del 2 luglio 2018 precisava anche che poiché *"non è improbabile che un iter di emissione, pur tempestivamente avviato, si concluda oltre le ore 24 del medesimo giorno"* *"visti anche i controlli che il Sdl deve effettuare sui documenti dallo stesso veicolati, nonché le variabili operative legate ai canali di invio/ricezione, nel punto 4.1 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018, si è specificato che «La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»"*

L'art. 11 del DL 119 del 23 ottobre 2018 è intervenuto espressamente sui termini di emissione della fattura (elettronica e non) modificando, con effetti a decorrere dal 1° luglio 2019, l'articolo 21 del D.P.R. 633/1972 come segue:

a) al comma 2, dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;»;

b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La fattura è emessa entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6.».

Il precedente art. 10 dello stesso DL 119 ha invece previsto che per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 le sanzioni:

a) non si applicano se la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'IVA;

b) si applicano con riduzione dell'80% a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'IVA del periodo successivo.

Quindi:

dal 1° gennaio al 30 giugno 2019

fattura elettronica emessa/inviata entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'IVA

NESSUNA SANZIONE

fattura elettronica emessa/inviata entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'IVA del periodo successivo

SANZIONI RIDOTTE DELL'80%

dal 1° luglio 2019

fattura da emettere/inviare entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione

LA "NUOVA" DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RUOLI

L'articolo 3 del Decreto Legge n. 119/2018 ha previsto la possibilità di aderire a una "nuova" definizione agevolata dei ruoli, la cosiddetta "Rottamazione delle cartelle" ("rottamazione-ter").

Per aderire alla definizione agevolata occorre presentare l'apposito modello entro il 30 aprile 2019.

Possono essere definiti i carichi affidanti all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

È altresì possibile richiedere un prospetto informativo con l'elenco dei ruoli rottamabili, e non, accedendo al sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it e compilando e inviando successivamente la documentazione richiesta.

In caso di adesione alla sanatoria verranno cancellati:

- gli interessi di mora e le sanzioni incluse in tali carichi (fatta eccezione per le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada);
- le somme e le sanzioni aggiuntive (dovute anche sui contributi previdenziali).

Resteranno da pagare:

- le somme a titolo di interessi e capitale;
- le somme maturate a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella di pagamento.

Il pagamento delle somme per i carichi affidati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 può avvenire in un'unica soluzione con il versamento del 100% di quanto dovuto entro il 31 luglio 2019 oppure con versamento rateale in un numero massimo di 10 rate di pari importo scadenti il 31 luglio e il 30 novembre a decorrere dal 2019.

Entro il 30 giugno 2019 l'agente di riscossione comunicherà a coloro che hanno aderito alla rottamazione l'ammontare complessivo delle somme dovute, delle singole rate e la scadenza di ciascuna di esse.

CONTRATTI DI APPALTO: IMPOSTA DI BOLLO SU CAPITOLATO E ALTRI ALLEGATI

L'Agenzia Entrate, con la Risposta n. 35 del 12 ottobre 2018 ad un interpello, ha di nuovo affrontato il problema dell'applicazione dell'imposta di bollo sugli allegati al contratto di appalto.

Nell'interpello si chiede se, anche a seguito delle innovazioni normative introdotte dal D.Lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), permangono valide le istruzioni impartite con le due citate risoluzioni in ordine alla tassazione ai fini dell'imposta di bollo dei documenti costituenti contratti d'appalto ed allegati ad essi. In particolare si chiede se, stante l'attuale disposizione dell'art. 32, comma 14-bis del citato D.Lgs. n. 50 del 2016, questi documenti debbano sempre essere assoggettati all'imposta di bollo in modo autonomo, oppure possano non scontare più alcuna imposizione.

Per l'Agenzia Entrate alla fattispecie continuano ad applicarsi i chiarimenti resi con la Risoluzione n. 97/E del 27 marzo 2002. Relativamente al trattamento tributario da riservare, ai fini dell'imposta di bollo, ai capitoli oggetto del presente quesito, l'Agenzia fa presente che tali documenti, poiché disciplinano particolari aspetti del contratto, (es. termini entro il quale devono essere ultimati i lavori, responsabilità ed obblighi dell'appaltatore, modi di riscossione dei corrispettivi dell'appalto), sono riconducibili alle tipologie di cui all'articolo 2 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che prevede l'imposta di bollo nella misura di euro 16,00 per ogni foglio, per le "Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti".

"ROTTAMAZIONE BIS": TEMPO FINO AL 7 DICEMBRE PER METTERSI IN REGOLA

L'Agenzia Entrate ha ricordato a coloro che hanno già aderito alla Definizione agevolata prevista dal Decreto Legge n. 148/2017 (cosiddetta "rottamazione bis") ma che non sono riusciti a saldare le prime due rate scadute a luglio e settembre, che possono regolarizzare la propria situazione entro il 7 dicembre 2018.

Sempre entro lo stesso termine, inoltre, dovrà essere pagata anche la rata in precedenza fissata al 31 ottobre.

Pagando le rate di luglio, settembre e ottobre 2018, infatti, si sarà automaticamente ammessi ai benefici della Definizione agevolata prevista dall'art. 3 del Decreto Legge n. 119/2018 (cosiddetta "rottamazione-ter").

Per effettuare il pagamento delle rate scadute è necessario utilizzare i bollettini delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 allegati alla "Comunicazione delle somme dovute" già inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione.

NESSUNA DETRAZIONE PER L'IVA PAGATA IN MISURA SUPERIORE A QUELLA EFFETTIVA

La Corte di Cassazione, V Sezione Civile, con la sentenza n. 24001 del 3 ottobre 2018 ha reso noto che la previsione di cui all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, introdotta dall'art. 1, comma 935, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella parte in cui prevede che, in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, resta fermo il diritto del cessionario o committente alla detrazione, ai sensi degli artt. 19 e seguenti del d.P.R. n. 633/1972, non ha efficacia retroattiva né può ad essa riconoscersi valore di norma interpretativa.

La Corte di Cassazione, V Sezione Civile, con la sentenza n. 24001 del 3 ottobre 2018.

Per scalare l'imposta pagata a monte, chiarisce la Suprema Corte, "non è sufficiente, ai fini della detrazione, che tali operazioni attengano all'oggetto dell'impresa e siano fatturate, ma è altresì indispensabile che esse siano assoggettabili all'IVA nella misura dovuta".

I CHIARIMENTI SUI SOGGETTI LEGITTIMATI AL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE SULL'EFFETTUAZIONE DELLE SPESE PER IL BONUS PUBBLICITÀ

Sul sito della Presidenza del Consiglio (Dipartimento per l'informazione e l'editoria) sono state aggiornate al 12 ottobre le FAQ sul credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali con ulteriori chiarimenti, tra l'altro, relativi ai soggetti legittimati al rilascio dell'attestazione sull'effettuazione delle spese.

L'effettività del sostenimento di tali spese, infatti, deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti".

Il dipartimento chiarisce che tra questi soggetti rientrano gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro legittimati a rilasciare il visto di conformità. Questi, per essere legittimati, devono presentare alla Direzione regionale competente in ragione del proprio domicilio fiscale una comunicazione secondo le previsioni del decreto n. 164 del 1999.

Il Dipartimento precisa infine che, anche il commercialista dell'impresa richiedente, se iscritto all'albo dei revisori legali, può rilasciare la certificazione sull'effettività del sostenimento delle spese.

PUBBLICATA LA GUIDA DELL'AGENZIA ENTRATE SUL RISPARMIO ENERGETICO

L'Agenzia Entrate ha pubblicato sul proprio sito, nella sezione dedicata alle agevolazioni – casa, la versione aggiornata della guida "[Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico](#)".

Nella guida, tra le diverse novità, vi è anche indicata la nuova procedura e le modalità di esecuzione dei controlli relativi alle verifiche che l'Enea effettuerà attraverso l'esame dei documenti, delle dichiarazioni e delle certificazioni prodotte dal beneficiario della detrazione o dall'amministratore di condominio, per i lavori effettuati sulle parti comuni condominiali.

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO DEL LAVORO

N° 18/2018 DEL 31 OTTOBRE 2018

INDENNITÀ RISARCITORIA NEL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI

Sentenza della Corte Costituzionale del 26 Settembre 2018

La Corte Costituzionale con sentenza del 26 settembre 2018 ha dichiarato illegittime le norme del Jobs Act (art. 3, comma 1, del D.Lgs. 23/2015) sul contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti che determinano, in modo rigido, l'indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato.

La norma in questione prevedeva che in caso di licenziamento illegittimo, al lavoratore spettasse una indennità risarcitoria crescente in ragione della sola anzianità aziendale, calcolata con parametri predeterminati dalla legge senza qualsiasi momento valutativo discrezionale del giudice. L'art. 3, comma 1, del Jobs Act prevedeva, infatti, per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 in caso di licenziamento dichiarato illegittimo una indennità pari a due mensilità per ogni anno di servizio in misura non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità.

Il Decreto Dignità è intervenuto sulla materia aumentando i valori minimi e massimi di riferimento per il calcolo delle mensilità da riconoscere passando da un minimo di sei ad un massimo di trentasei mensilità.

La Corte Costituzionale ha ritenuto che l'indennità di licenziamento calcolata solo sul criterio dell'anzianità di servizio contrasta con i principi costituzionali di ragionevolezza ed uguaglianza di cui all'art 3 della Costituzione e con il diritto alla tutela del lavoro sancito dagli artt. 4 e 45 della Costituzione. In base alla sentenza della Consulta il giudice, in caso di un licenziamento ritenuto illegittimo, sarà chiamato a decidere l'ammontare dell'indennità, compresa tra sei e trentasei mensilità, in base ai criteri già individuati dall'art.18, comma 5, della legge 300/1970, vale a dire, oltre all'anzianità di servizio anche il numero dei dipendenti occupati nell'azienda, le dimensioni dell'attività economica, il comportamento tenuto dalle parti durante la controversia e le loro condizioni.

Nella forbice quantitativa di minimo sei e massimo trentasei mensilità, il giudice potrà dunque stabilire il quantum dell'indennità risarcitoria caso per caso, a seconda della gravità del fatto concreto e delle condizioni oggettive e soggettive delle parti, così facendo, almeno in astratto, anche lavoratori con breve anzianità di servizio potranno, a fronte di licenziamento ingiustificato, vedersi applicato il massimo indennizzo.

Va sottolineata la concreta possibilità che non solo si determini una totale incertezza sulla quantificazione del costo del licenziamento per l'impresa, essendo questo delegato d'ora in poi alla discrezionalità del giudice, ma anche che l'assenza di parametri certi di quantificazione, generi disuguaglianze nel trattamento di casi simili dovute unicamente a orientamenti diversi dei singoli giudici.

La decisione della Consulta riguarda soltanto il comma 1 dell'art. 3, di conseguenza gli assunti a "tutele crescenti" continueranno a fruire della reintegra nelle ipotesi previste dall'art. 2, vale a dire, licenziamento nullo per violazione di legge, discriminatorio, orale o ritorsivo, per mancanza del motivo nei confronti dei portatori di handicap o nel recesso disciplinare quando nel giudizio venga dimostrato la insussistenza del fatto materiale contestato al dipendente.

Gli effetti della decisione della Consulta si ripercuoteranno anche sull'offerta conciliativa facoltativa ex art. 6, comma 1, del D.Lgs 23/2015, in quanto gli importi previsti per questa procedura, anche se aumentati dal Decreto Dignità da un minimo di 3 a un massimo di 27 mensilità esenti da Irpef, perderanno di interesse da parte dei lavoratori con una anzianità bassa a cui potrebbe convenire rischiare l'alea del giudizio, sperando di ricevere per decisione del giudice un'indennità superiore rispetto a quella, certa e predeterminata, che otterrebbe in sede di conciliazione.

In attesa di leggere le motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale che verranno depositate nei prossimi giorni, è lecito chiedersi quanto la disciplina sanzionatoria del licenziamento illegittimo del contratto a tutele crescenti convenga ancora, per il datore di lavoro, rispetto alla disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.

LICENZIAMENTO IN CASO DI RIFIUTO DI NUOVE MANSIONI

CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro – sentenza 3 ottobre 2018 n° 24118

Con sentenza del 3 ottobre 2018 la Corte di Cassazione ha affermato che il lavoratore non può rifiutare a priori lo svolgimento di una nuova mansione assegnatagli dal datore di lavoro, altrimenti compirebbe insubordinazione punibile con il licenziamento. Ciò vale anche se le mansioni richieste non rientrano tra quelle inquadrabili nel livello per cui è stato assunto.

Il datore di lavoro, infatti, conserva comunque la libertà di fare impresa che implica che il lavoratore deve eseguire le disposizioni datoriali secondo il principio sancito dall'art. 41 della Costituzione e degli artt. 2086 e 2014 c.c.

La sentenza ha chiarito che qualora il lavoratore venga adibito a mansioni non rispondenti alla propria qualifica, mantiene comunque il diritto a richiedere giudizialmente di essere ricondotto all'interno della qualifica di appartenenza ma non è

legittimato a rifiutare a priori l'adempimento. Il rifiuto di svolgere le nuove mansioni assegnategli deve passare cioè solo attraverso il sindacato del giudice del lavoro.

La Corte ha precisato che solo nel caso in cui lo svolgimento delle nuove mansioni possa incidere irrimediabilmente sulle esigenze vitali del lavoratore o lo possa esporre a responsabilità penale, il lavoratore può legittimamente rendersi inadempiente invocando l'art. 1460 c.c.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.
Cordiali saluti.

Studio Bergamini Associati